

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 744}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAGHINO, CARADONNA, LAURO, MARINO

Presentata il 9 agosto 1972

Regolamentazione ed autorizzazione delle trasmissioni effettuate con apparecchi ricetrasmittenti sulla lunghezza d'onda di 27 megacicli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da vari anni in Italia le disposizioni legislative che regolano l'uso degli apparecchi ricetrasmittenti sono superate dal progresso della tecnica nel campo delle trasmissioni.

Attualmente oltre cinquecentomila radioamatori si trovano nella particolare condizione o di dover limitare la loro attività a forme di comunicazioni notevolmente ridotte ed al di sotto delle capacità degli apparecchi in libero commercio oppure ad incorrere in violazioni di norme giuridiche vigenti.

L'attività dei radioamatori ha rivestito e riveste in tutti gli Stati progrediti tecnicamente una importanza che va al di là del puro e semplice svago individuale o collettivo per acquistare un ruolo sussidiario ma non secondario ai fini dello sviluppo della tecnica delle trasmissioni, sia per le sperimentazioni che possono ricavarci dalla operatività degli apparecchi in uso, sia per la progressiva specializzazione ed aggiornamento dei cittadini interessati a tale specifico settore.

Il permanere di ingiustificate limitazioni nell'uso di apparecchi radiotrasmittenti da parte di radioamatori oltre a privare una massa non indifferente di cittadini di un diritto ad uno svago sano e socialmente utile, restringe le possibilità di sviluppo della nostra industria elettronica, alla quale venendo a mancare il mercato nazionale, viene resa im-

possibile la competitività dei suoi prodotti anche sui mercati internazionali.

Le norme limitative, tuttora in vigore per l'uso degli apparecchi ricetrasmittenti e che il presente progetto di legge — presentato peraltro già nella precedente legislatura — tende a sostituire, trovarono giustificazione al tempo in cui le telecomunicazioni costituivano un mezzo poco conosciuto e considerato come pericoloso per la sicurezza delle attività istituzionali dello Stato.

D'altro canto lo sviluppo tecnico e scientifico che giunge fino all'impiego dei satelliti artificiali quali mezzi di ricetrasmisione, rende del tutto superflua qualsiasi limitazione nell'uso di semplici apparecchiature, quali quelle usate dai radioamatori, ai fini della sicurezza dello Stato italiano.

Ciò è confermato dal fatto che tutte le Nazioni libere consentono l'uso indiscriminato di apparecchi ricetrasmittenti e che solo in Italia vige tuttora una superata limitazione.

La nuova regolamentazione, che si propone con il presente progetto di legge, comporta infine la possibilità per l'erario di acquisire un nuovo gettito fiscale di non indifferente entità considerata la massa dei radioamatori esistenti e di quelli che potrebbero seguire.

Nel concludere queste brevi considerazioni vogliamo sottolineare, infine, due aspetti di

particolare valore sociale; il primo si riferisce al fatto che per molte persone l'uso degli apparecchi ricetrasmittenti costituisce l'unico mezzo ad esse possibile per comunicare col prossimo, per liberarsi da un isolamento cui la sorte l'ha costrette; il secondo riguarda l'importanza che vengono ad assumere i radioamatori nell'esercizio della loro attività in

caso di disgrazie o di pubbliche calamità, come l'esperienza ha dimostrato in moltissimi casi nel passato.

In considerazione di ciò il presente progetto di legge prevede specificatamente all'articolo 18 l'obbligo per i radioamatori di cooperare con le pubbliche autorità in casi di emergenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'uso delle stazioni radiotelefoniche fisse o mobili di potenza superiore ad 1 W misurata in uscita in radio frequenza, operanti sulle frequenze comprese tra i 26,965 e i 27,275 MHz, è subordinato al possesso di una licenza rilasciata per delega dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dalle Direzioni provinciali postelegrafoniche.

I radiotelefoni di potenza non superiore ad 1 W possono invece essere liberamente detenuti ed usati senza necessità di licenze, denunce o autorizzazioni.

ART. 2.

Le licenze di esercizio sono suddivise nelle seguenti quattro classi:

classe prima per stazioni con potenza superiore ad 1 W fino a 5 W;

classe seconda per stazioni con potenza superiore a 5 W fino a 30 W;

classe terza per stazioni con potenza superiore a 30 W fino a 100 W;

classe quarta per stazioni con potenza superiore a 100 W fino a 300 W.

ART. 3.

La licenza di classe prima verrà concessa ai cittadini italiani, in possesso dei diritti civili e politici, che ne facciano richiesta in carta legale alle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi competenti per territorio e che versino l'ammontare della tassa di concessione governativa fissata in lire 5.000 annue e che contemporaneamente acquistino buoni postali fruttiferi di corrispondente valore.

La licenza di classe seconda verrà concessa con le stesse modalità della precedente a co-

loro i quali siano in possesso da almeno un anno di licenza di classe prima. La tassa di concessione governativa è fissata in lire 10.000 annue e contemporaneamente dovranno essere acquistati buoni postali fruttiferi di corrispondente valore.

La licenza di classe terza verrà concessa con le stesse modalità della precedente a coloro che abbiano ottenuto la licenza di classe seconda da almeno un anno o la licenza di classe prima da almeno tre anni. La tassa di concessione governativa è fissata in lire 15.000 annue e contemporaneamente dovranno essere acquistati buoni postali fruttiferi di corrispondente valore.

La licenza di classe quarta può essere concessa ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti per le licenze di classe inferiore siano in possesso di un certificato limitato di radiotelefonista di bordo (aeronautico o marittimo) ovvero di altra patente, brevetto, licenza o diploma sia civile sia militare, italiano o straniero, di radiotelefonista o di radiotelegrafista, di marconista o di radioamatore e che provvedano al pagamento della tassa di concessione governativa fissata in lire 15.000 annue ed al contemporaneo acquisto di buoni postali fruttiferi per pari importo.

Ai possessori di tali requisiti verranno rilasciate licenze di classe seconda o terza prescindendo dal requisito del precedente possesso di licenza di classe inferiore.

ART. 4.

Oltre alle licenze di cui sopra, verrà rilasciata a chi ne faccia richiesta accompagnata dal versamento di lire 1.000 una tessera di identificazione munita di fotografia ed indicante le generalità del possessore e la classe di licenza. Tale tessera avrà la validità di cinque anni e sarà gratuitamente vidimata ogni anno a richiesta del possessore in occasione o posteriormente al rinnovo annuale della licenza. In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera, potranno essere rilasciati duplicati al medesimo prezzo di lire 1.000.

ART. 5.

Gli invalidi di guerra e civili, ed i profughi da territori italiani e dalle ex colonie o possedimenti, potranno ottenere licenze di classe prima o seconda in esenzione da qualunque tassa.

ART. 6.

Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri (per questi ultimi a condizione che nei loro Stati sia riservato analogo trattamento ai cittadini italiani) potranno ottenere direttamente presso le ambasciate, legazioni, consolati ed agenzie consolari italiane all'estero, una licenza temporanea di classe prima per la durata massima di tre mesi per ogni anno al prezzo di lire 3.000.

I lavoratori italiani all'estero ed i loro familiari potranno ottenere la suddetta licenza in esenzione da ogni tassa.

ART. 7.

Coloro che posseggono una licenza di radioamatore possono condurre le stazioni radiofoniche di cui sopra senza alcuna altra formalità.

ART. 8.

Le licenze di classe prima e seconda potranno inoltre essere rilasciate anche agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, purché siano residenti in Italia da almeno due anni e purché venga loro concesso nulla-osta dalla autorità di polizia stradale.

ART. 9.

I minori che abbiano compiuto gli anni sedici e che abbiano terminato la scuola dell'obbligo, potranno ottenere la licenza di classe prima a condizione che uno dei genitori, ovvero il tutore, l'adottante o chi ne esercita la patria potestà o l'affidatario, in caso di minore affidato, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, dia il suo consenso scritto di fronte ad un notaio o segretario comunale ovvero ufficiale postale e si obblighi civilmente per conto del minore.

ART. 10.

I minori che siano invalidi, orfani di guerra, orfani di lavoratori assistiti dall'ENAOI o da altro ente di patronato, ovvero che abbiano almeno quattro fratelli o sorelle viventi, o che siano capi-famiglia, otterranno la licenza di classe prima in esenzione da qualunque tassa o tributo.

ART. 11.

Nelle licenze rilasciate dalle direzioni provinciali poste e telecomunicazioni è indicato il nominativo di stazione che, conformemente alla convenzione di Ginevra del 1951, paragrafo 771, dovrà essere costituito da una sigla composta di tre lettere e quattro cifre, delle quali le prime due non dovranno essere né 0 né 1, quindi dovranno iniziare minimo dalla cifra 2.000.

Gli elenchi delle stazioni radio-telefoniche contemplate nella presente legge comprendenti il nominativo della stazione ed il nome, il cognome ed indirizzo del titolare della licenza sono pubblici e possono essere consultati da chiunque presso tutti gli uffici postali della Repubblica. Tali elenchi potranno altresì essere parzialmente o totalmente ricopiati, stampati e diffusi da chiunque ne abbia interesse senza necessità di particolare autorizzazione.

ART. 12.

Chiunque detenga apparecchi radio-telefonici idonei a trasmettere, aventi potenza superiore a 1 W, ha l'obbligo di notificarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1952, entro 10 giorni da quando ne è venuto in possesso, ovvero li ha introdotti nel territorio.

L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda da lire 18.000 a lire 180.000.

ART. 13.

Le licenze di classe prima, seconda e terza non abilitano i loro titolari ad effettuare trasmissioni in telegrafia.

L'inosservanza del presente disposto, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge.

ART. 14.

All'inizio di qualsiasi trasmissione, l'operatore dovrà obbligatoriamente indicare il proprio nominativo di stazione di località dalla quale trasmette. Il nominativo dovrà essere ripetuto anche ad ogni ripresa di collegamento e anche nel corso di uno stesso messaggio allorquando lo stesso superi la durata di tre minuti.

I concessionari di licenza dovranno tenere e compilare, in quanto possibile, un registro

di stazione nel quale anoteranno tutti i collegamenti effettuati, le sigle delle stazioni collegate, la data e l'ora di inizio e fine dell'attività, espressa con una indicazione di ore e minuti, in quattro cifre, corrispondenti all'ora locale. Tali registri dovranno essere conservati per una durata di due anni calcolati dalla data dell'ultimo collegamento registrato anche nel caso che per qualsiasi ragione, il titolare non sia più in possesso di licenza, ed essere esibiti a richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, postali e dalla magistratura.

I titolari di licenza sono altresì tenuti a mantenere il segreto su eventuali comunicazioni casualmente intercettate al di fuori dalle normali trasmissioni dilettantistiche. Le violazioni alle norme del presente articolo sono punibili dalle sanzioni previste all'articolo 12 della presente legge.

ART. 15.

Il titolare di licenza potrà operare anche da stazioni autorizzate diverse dalla propria. In questo caso dovrà essere indicato, oltre al nominativo della stazione operante, anche il nominativo dell'operatore.

ART. 16.

È vietato trasmettere qualsiasi tipo di pubblicità, sia a pagamento sia gratuito, come pure la trasmissione di brani musicali, salvo che la musica non sia stata scritta o venga eseguita dal titolare della stazione stessa. Le violazioni alle norme indicate nel presente articolo, sono punite dalle sanzioni previste all'articolo 12 della presente legge. Inoltre in caso di recidiva potrà essere sospesa la licenza per un periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

ART. 17.

Gli apparati in uso dovranno essere rispondenti alle apposite norme di seguito specificate:

a) le emissioni debbono essere esenti, per quanto la tecnica lo consenta, da armoniche e da emissioni parassite;

b) non è consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro atto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5 per cento.

ART. 18.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ragioni attinenti alla sicurezza della Nazione, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza, potrà in qualsiasi momento, senza indennizzo alcuno, sospendere l'uso delle stazioni radio-trasmittenti portatili o revocare le concessioni.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le autorità civili, militari, politiche, aeronautiche, marittime, sanitarie, i funzionari ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco, possono in casi di pubblica calamità, o per contingenze particolari, o di interesse pubblico, chiedere la collaborazione delle stazioni radio-trasmittenti portatili o fisse, per motivi e tempi determinati, e far loro disimpegnare speciali servizi.

ART. 19.

È fatto obbligo al venditore di apparecchi rice-trasmittenti portatili di applicare sulla fattura e sull'imballo dell'apparato, la dicitura che l'apparecchio non potrà essere impiegato dal compratore, se questi non avrà ottenuto prima la relativa concessione per l'impianto e l'uso della stazione rice-trasmittente portatile stessa.

Ai trasgressori sarà applicata l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

ART. 20.

L'utente deve esibire a richiesta dei funzionari autorizzati i documenti comprovanti l'autorizzazione.

ART. 21.

La presente legge abroga qualsiasi norma con essa incompatibile.